



FIGC

COMUNICATO STAMPA



Roma, 12 febbraio 2015

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE GIOVEDI' 12 FEBBRAIO 2015

1. Ricorso Sig. CALIFANO MICHELE

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica di mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. – nota n. 7845/690 pf13-14 AM/ma del 30.6.2014 - n. 284/690 pf13-14. (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 5/TFN del 25.9.2014)

2. Ricorso SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE

RESPINTO

avverso l'incongruità delle sanzioni:

- inibizione per mesi 3 al Sig. Fabio Attianise all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 94 *ter*, comma 11 N.O.I.F. e 8, comma 9 C.G.S. (vigenti all'epoca dei fatti);
- inibizione per mesi 3 al Sig. Andrea Pecorelli all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione agli artt. 94 *ter*, comma 11 N.O.I.F. e 8, comma 9 C.G.S. (vigenti all'epoca dei fatti);
- ammenda di € 5.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. (vigente all'epoca dei fatti),

seguito proprio deferimento - nota 3755/87pf 14-15/DP/fda del 27.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 20.1.2015)

